



Informativa al Pubblico
in merito alle esposizioni oggetto di
misure applicate alla luce della crisi
Covid-19

(Dati al 30 Giugno 2021)

Sommario

<u>Premessa.....</u>	<u>2</u>
<u>1. Informativa quali-quantitativa.....</u>	<u>3</u>
<u>2.1. Template 1 e 2.....</u>	<u>3</u>
<u>2.2 Template 3.....</u>	<u>9</u>

Premessa

Per garantire la trasparenza verso il mercato sulle misure di sostegno del credito applicate ai prestiti e alle anticipazioni in risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, con il documento EBA/GL/2020/07 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha comunicato gli orientamenti che gli enti creditizi devono seguire in materia di segnalazioni e informativa al pubblico.

Con la comunicazione del 30 Giugno 2020 *“Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19”* Banca d'Italia ha dato attuazione ai soprarichiamati orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea.

Più nel dettaglio, tali orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:

- 1) i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

La comunicazione citata, oltre a stabilire una periodicità trimestrale in merito alle segnalazioni di vigilanza, prevede anche un'informativa al pubblico con periodicità semestrale a partire dalla data del 30 giugno, così come richiesto dall'autorità comunitaria.

L'obbligatorietà di quanto previsto nelle linee guida EBA e recepite con la predetta comunicazione si applica alle banche e ai gruppi bancari meno significativi ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

La disclosure richiesta dalle linee guida EBA indicate, a partire dal 30 giugno, avrà una validità di 18 mesi.

Banca Promos Spa (nel seguito, la Banca) in ottemperanza a tali disposizioni provvede a pubblicare il presente documento di informativa al pubblico con la rappresentazione dei tre template previsti dall'autorità europea¹.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet www.bancapromos.it

I dati forniti sono espressi, se non diversamente indicato, in euro.

1. Informativa quali-quantitativa

Il documento EBA GL/2020/07 ha previsto tre template per l'informativa al pubblico delle informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove

¹Allegato 3. Modelli di informativa per le informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica degli Orientamenti EBA/GL/2020/07.

esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

In particolare l'obiettivo del Template 1 è quello di fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni, in essere, soggetti a moratoria applicati alla luce della crisi COVID-19, in conformità con le linee guida EBA / GL / 2020/02.

Più precisamente i valori contenuti nel format rappresentano il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie, con la distinzione tra performing e no-performing, delle relative perdite di valore accumulate e della variazione accumulata del valore equo dovuta al rischio di credito, in base all'ambito del consolidamento regolamentare in conformità al capitolo 2 del titolo II della parte prima della CRR.

Il Template 2 fornisce invece una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratoria legislativa e non legislativa in conformità con EBA / GL / 2020/02 disaggregati in base alla durata residua della relativa moratoria applicata. Inoltre, è fornita l'evidenza del valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute.

Il Template 3 infine fornisce una panoramica dello stock dei nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche introdotte in risposta alla crisi da Covid-19.

Nei seguenti paragrafi vengono illustrate, in dettaglio, le caratteristiche delle moratorie attuate dalla Banca, di cui nei template vengono rappresentati i valori di riferimento.

2.1. Template 1 e 2

Alla luce della crisi COVID-19 e conformemente a quanto contenuto nel documento EBA/GL/2020/02, si fornisce una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e degli anticipi oggetto di moratoria legislativa e non-legislativa.

In particolare, si riportano nel seguito le moratorie concesse dalla Banca alla data di riferimento della presente informativa e le relative principali caratteristiche.

Template 1: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

	a	b	Valore contabile lordo					Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito					o			
			In bonis		Deteriorate			In bonis		Deteriorate						
			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute da non più di 90 giorni	Afflussi nelle esposizioni deteriorate					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	413.330	413.330	-	-	-	-	-	-	8.426	8.426	-	-	-	-	-
2	di cui: a famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	di cui: a società non finanziarie	413.330	413.330	-	-	-	-	-	-	8.426	8.426	-	-	-	-	-
5	di cui: a piccole e medie imprese	413.330	413.330	-	-	-	-	-	-	8.426	8.426	-	-	-	-	-
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	413.330	413.330	-	-	-	-	-	-	8.426	8.426	-	-	-	-	-

Definizioni righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02

Disaggregazione della controparte: gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Definizioni colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

Le moratorie in essere al 30 giugno 2021 sono pari a euro 413mila in termini di valore contabile lordo, al netto delle moratorie per le quali il periodo di sospensione si è concluso (c.d. “expired”) che ammontano ad euro 1.208mila.

Le concessioni ancora in essere fanno riferimento a posizioni in bonis che hanno beneficiato delle misure di moratoria ex lege e fanno, dunque, riferimento alle misure messe in atto dal governo attraverso il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 30 aprile 2020 n. 27) art. 56, c.d. Decreto Cura Italia- Agevolazioni PMI. Al riguardo si rammenta che la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30.12.2020) ha previsto la possibilità per i clienti imprese di prorogare al 30 giugno 2021, in via automatica, senza oneri aggiuntivi e salvo rinuncia del cliente, le sospensioni previste dal Decreto Cura Italia fino al 30.09.2020 e successivamente prorogate, dal “Decreto Agosto” (D.L. 104/2020), al 31 gennaio 2021.

L’analisi per controparte evidenzia come le moratorie ancora in essere siano interamente riconducibili al segmento “società non finanziarie”. Con specifico riferimento al segmento “società non finanziarie”, il settore di attività economica interessato dal fenomeno è quello relativo alle “attività di tipo alberghiero e di ristorazione”.

Alla data del 30 giugno 2021 non sono significativamente quantificabili perdite economiche per la Banca a fronte dell’attuazione del predetto decreto.

Alla data del 30 giugno 2021 le moratorie di tipo non legislativo (accordi ABI) risultano del tutto scadute.

Template 2: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

		a	b	c	d	e	f	g
		Numero di debitori	Valore contabile lordo					
			Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie			
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	17	1.621.390					
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	17	1.621.390	1.341.638	1.208.060	413.330	-	-
3	di cui: a famiglie		-	-	279.753	-	-	-
4	di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</i>		-	-	217.669	-	-	-
5	di cui: a società non finanziarie		1.341.638	1.341.638	928.308	413.330	-	-
6	di cui: <i>a piccole e medie imprese</i>		1.341.638	1.341.638	928.308	413.330	-	-
7	di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</i>		822.936	822.936	409.606	413.330	-	-

Definizioni

Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Al 30 giugno 2021 il totale delle moratorie, comprensive di quelle scadute pari ad euro 1.208mila, ammonta a euro 1.621mila. Delle moratorie concesse ed ancora in essere alla data di analisi tutte hanno durata residua entro i tre mesi successivi.

2.2 Template 3

Template 3: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

	a	b	c	d
	Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	-	-	-	-
2	-			-
3	-			-
4	-	-	-	-
5	-			-
6	-			-

Alla data del 30 giugno 2021 non si rilevano nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica.